

“TESTO UNICO” SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: PROBLEMATICHE E PRIME IPOTESI APPLICATIVE

Verona 4 luglio 2008

**ATTREZZATURE E FATTORI DI RISCHIO**

**Analisi dei TITOLI: III, V-XIII (artt. 69-87 e artt. 161-306)**

Gruppo Coordinato dal Dott. **Mario Gobbi** (SPISAL-ULSS 2)

**Lina PietroPaolo** (INAIL), **Arianna Ambrosi** (CONFESERCENTI), **Cristina Fiorini** (SPISAL ULSS 20), **Alberto Brocco**(SPISAL ULSS 21), **Giuliano Franchini** (SPISAL ULSS 21), **Pietro Mazzoccoli** (SPISAL ULSS 20), **Lorenzo Bellomi** (INAIL VR), **Giovanni Claudio Zuffo** (CGIL VERONA), **Maurizio Tiano** (CGIL), **Graziano Zaninello** (CPT-VR), **Stefano Bocchio** (CPT-VR), **Luigino Torneri** (CASARTIGIANI), **Pierpaolo Mileto** (UPA-CONFARTIGIANATO), **Vittorio Bergamini** (CNA-VERONA), **Mauro Viani** (APINDUSTRIA VR), **Gianvittorio Cantutti** (CONFINDUSTRIA VR), **Angelica Gazzani** (APINDUSTRIA VR), **Antonio Belviso** (CISL), **Alessandro Pagani** (CISL), **Lina PietroPaolo** (INAIL), **Rita Perini** (CONFINDUSTRIA VR), **Maurizio Tiano** (CGIL), **Antonio Piacenza** (CPT-VR)

Riferimenti normativi	ARGOMENTI
TITOLO III CAPO I Artt. 69-73	<p>Le macchine o attrezzature devono essere marcate CE oppure devono essere CONFORMI, IDONEE, ADEGUATE O ADATTATE, comunque tenendo conto di quanto previsto nell'Allegato V (art. 70 commi 1, 2 e 3).</p> <p>L'obbligo di utilizzare attrezzature conformi alle disposizioni di cui al Titolo III si estende anche ad altre categorie di lavoratori (art. 21 comma 1):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230 bis del C.C.,</li><li>- i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi di cui all'art. 2222 del C.C.,</li><li>- i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del C.C.,</li><li>- i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo.</li></ul> <p>Per le attrezzature elencate nell'allegato VII (es. gru, carroponte, ecc.) è prevista la comunicazione dell'installazione con richiesta di la verifica all'ISPESL e per conoscenza all'ARPAV (art. 71 comma 11) mentre per le verifiche periodiche successive il datore di lavoro deve fare richiesta all'ARPAV o a soggetti abilitati (art. 71 comma 12) che ne risponderanno direttamente alla struttura pubblica; entro 12 mesi un DM detterà le indicazioni sui criteri per l'abilitazione dei soggetti e le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche (art. 71 comma 13).</p> <p><b>Per alcune attrezzature di cui all'allegato VII vi è un raddoppio della periodicità delle verifiche periodiche che passano da annuali a biennali e in un caso a triennali, a seconda che si tratti di apparecchiature con meno o più di 10 anni, di tipo fisso o mobile/trasferibile e utilizzate o meno in particolari comparti (costruzioni, siderurgia, portuale, estrattivo).</b></p> <p>Si delinea inoltre un sistema di gestione delle attrezzature che riguarda l'installazione, le verifiche e la manutenzione sia ordinaria che straordinaria di cui all'Allegato VII, sia per quanto viene definito dal costruttore, sia in base alle norme di buona tecnica (art. 71 comma 4). Al datore di lavoro è demandato l'obbligo del controllo iniziale, dopo l'installazione e prima della messa in esercizio, dopo ogni montaggio e periodici, che devono essere effettuati da persona competente (art. 71 comma 8).</p>

	<p><b>Viene stabilita l'istituzione di appositi registri di controllo (iniziale, periodico, straordinario, ecc.) delle attrezzature su cui scrivere i risultati dei controlli effettuati (art. 71 commi 4, 8, 9) che devono essere aggiornati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza almeno in relazione agli ultimi tre anni (art. 71 comma 9).</b></p> <p><b>Le attrezzature utilizzate fuori della sede dell'unità produttiva devono essere accompagnate dal documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo. (art. 71 comma 10).</b></p> <p>Per quanto riguarda il noleggio e la concessione in uso delle attrezzature il concedente deve attestare la conformità ai requisiti di sicurezza dell'attrezzatura, deve inoltre conservare agli atti una dichiarazione del datore di lavoro con l'indicazione dei lavoratori incaricati all'uso dell'attrezzatura e che gli stessi sono formati all'uso della stessa (art. 72).</p>
<b>TITOLO III CAPO II</b> <b>Artt. 74-79</b>	<p><b>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)</b></p> <p><b>L'obbligo di utilizzare DPI conformemente a quanto previsto al Titolo III si estende anche alle stesse categorie di lavoratori di cui all'art. 21 comma 1.</b></p> <p>Pur non essendo stato richiamato nel decreto 81/08 resta valido quanto stabilito con il Decreto 2 maggio 2001 sui criteri per la individuazione e l'uso dei DPI.</p> <p>Anche per i DPI si delinea un sistema di gestione riguardante la consegna, l'utilizzo e la manutenzione (art. 77 comma 4).</p> <p>Per il resto non emergono differenze significative rispetto al D.Lgs. 626.</p>
<b>TITOLO III CAPO III</b> <b>Artt. 80-87</b>	<p><b>IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE</b></p> <p>Obbligo della valutazione del rischio elettrico (art., 80 comma 2).</p> <p>Resta valido quanto stabilito dal DPR 462/01 riguardo alla denuncia di installazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche,</li> <li>- dispositivi di messa a terra di impianti elettrici,</li> <li>- impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.</li> </ul> <p>Un DM stabilirà le modalità e i criteri per l'effettuazione delle verifiche (art. 86 comma 2). L'esito dei controlli deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza (art. 86 comma 3).</p> <p>Non vi è più contravvenzione in caso di mancata trasmissione della dichiarazione di conformità all'ARPAV ma solo in caso di mancata verbalizzazione delle verifiche e loro messa a disposizione dell'organo di vigilanza (art. 86 comma 3).</p> <p><b>Nell'allegato IX sono indicate le distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e impianti elettrici che per intensità &lt; 1kV passa da 5 mt a 3 mt che pare una distanza poco cautelativa soprattutto in presenza di attrezzature mobili.</b></p>
<b>TITOLO V CAPO I</b> <b>Artt. 161-164</b>	<p><b>SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO</b></p> <p>Ricorso alla segnaletica di sicurezza quando permangono rischi che non possono essere evitati o eliminati con misure di sicurezza, organizzative o altre. Viene richiamato l'obbligo ad una adeguata formazione soprattutto quando implica l'uso di gesti o di parole, nonché sui comportamenti generali da seguire.</p>
<b>TITOLO VI CAPO I</b> <b>Artt. 167-171</b>	<p><b>MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI</b></p> <p>Nella definizione di movimentazione manuale dei carichi, vengono considerate le patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare quelle dorso-lombari. Le patologie da sovraccarico biomeccanico vengono intese come patologie delle strutture osteoarticolari, muscolo tendinee e nervovascolari (art. 167).</p> <p><b>Nell'ambito della valutazione dei rischi vanno considerati anche i compiti ripetitivi e ciò è confermato anche dal richiamo, nell'allegato XXXIII, alla norma</b></p>

	<p>ISO 11228 (parti 1- 2- 3) che nella parte 3 fa riferimento alla movimentazione di carichi leggeri (&lt; 3Kg) ad alta frequenza. Il richiamo alla norma ISO 11228 deve far considerare anche quanto previsto dalla norma UNI EN 1005-2 che fissa come massa di riferimento i 25 Kg per i lavoratori e i 15 Kg. per le lavoratrici, rispetto ai 30 e ai 20 Kg considerati precedentemente come costante di peso nella valutazione di tale rischio con il metodo NIOSH. Inoltre viene richiamata la necessità di valutare con particolare attenzione il rischio dovuto alle differenze di età o di genere.</p> <p>Si segnala inoltre che nell'allegato XXXIII , nei riferimenti a norme tecniche si rimanda erroneamente all'art. 152 comma 3 invece che all'art. 168 comma 3.</p>
<p><b>TITOLO VII CAPO I</b> <b>Artt. 172-177</b></p>	<p><b>ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI</b></p> <p>Nessuna novità tranne l'inserimento del <b>PC portatile tra le attrezzature munite di videoterminale per i quali, se usati per tempi prolungati, devono essere dati in dotazione mouse, tastiera staccata e supporto per il corretto posizionamento dello schermo.</b></p> <p><b>Su richiesta i lavoratori possono chiedere una visita di controllo, oltre che per i rischi per la vista e per gli occhi, anche per i rischi per l'apparato muscolo-scheletrico (art. 176 comma 5).</b></p>
<p><b>TITOLO VIII CAPO I</b> <b>Artt. 180-186</b></p>	<p><b>AGENTI FISICI</b></p> <p>Vengono definiti i rischi fisici e tra questi, che devono quindi essere oggetto di valutazione con periodicità almeno quadriennale, vi sono anche: ultrasuoni e infrasuoni, campi elettromagnetici , le radiazioni ottiche di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche (art. 180 comma 1).</p> <p>Nell'ambito della valutazione dei rischi, le misure di prevenzione e protezione devono essere adottate tenendo conto delle norme di buona tecnica ed alle buone prassi (art. 181 comma 1).</p> <p>Nell'ambito della valutazione dei rischi si può includere una giustificazione del datore di lavoro circa la non necessità di procedere ad una valutazione più dettagliata (art. 181 comma 3).</p> <p><b>Nella cartella sanitaria il medico competente deve riportare i valori di esposizione individuali comunicati dal datore di lavoro tramite l'SPP (art. 186).</b></p>
<p><b>TITOLO VIII CAPO II</b> <b>Artt. 187-198</b></p>	<p><b>RUMORE</b></p> <p>Art. 189 c. 3: nel caso che anche ricorrendo al livello di esposizione settimanale vi sia variabilità fra una settimana e l'altra il LEX va ricostruito in riferimento alla situazione ricorrente a massimo rischio, intesa come combinazione livello-durata (come indicato nelle Linee Guida per la Valutazione del rischio prodotte da ISPESL e dal Coordinamento Tecnico delle Regioni).</p> <p>Nei casi di attività che comportano (ad es. edilizia) notevole fluttuazione dei livelli di esposizione possono essere attribuiti valori superiori al valore superiore d'azione (85 dB(A) e 137 dB(C) segnalando sul DVR il riferimento all'art. 191 e garantendo comunque le misure di prevenzione (DPI, formazione/informazione, sorveglianza sanitaria).</p> <p>L'obbligo di elaborare ed applicare un programma di misure di prevenzione e protezione, tranne la sorveglianza sanitaria, scatta al superamento del valore inferiore di azione [(80 dB(A) o 135 dB(C)] (art. 192 comma 2) e non al valore superiore come previsto dal D.Lgs. 626/94.</p> <p>Inoltre il datore di lavoro <b>esige</b> l'utilizzo dei DPI a partire dal livello superiore di azione (art. 193 comma 1 lett. b). I DPI sono considerati idonei se attenuano in misura tale da mantenere un livello di rumorosità inferiore ai livelli inferiori di azione (art. 193 comma 2).</p>

	<p>Saranno emanate Linee Guida che definiranno le modalità di applicazione di questo Capo nell'ambito dei settori della musica, delle attività ricreative e dei call-center (art. 198).</p> <p><b>A nostro parere le misurazioni fatte ai sensi del D.Lgs. 195/06 sono tuttora valide.</b></p>
<p><b>TITOLO VIII CAPO III</b> <b>Artt. 199-205</b></p>	<p><b>VIBRAZIONI</b></p> <p>Sono stati modificati i limiti di esposizione aggiungendo il limiti per i brevi periodi e modificando il valore limite di esposizione al corpo intero per le 8 ore da 1,15 m/s<sup>2</sup> a 1,0 m/s<sup>2</sup> . Per i periodi brevi il valore limite è fissato a 20 m/s<sup>2</sup> per il sistema mano-braccio e a 1,5 m/s<sup>2</sup> per il corpo intero (art. 201 comma 1).</p> <p>Nella valutazione del rischio da vibrazione bisognerà tener conto, oltre agli altri elementi, anche delle condizioni di lavoro particolari come (art. 202 comma 5 lett. h):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le basse temperature,</li> <li>- il bagnato,</li> <li>- l'elevata umidità,</li> <li>- il sovraccarico biomeccanico degli arti sup. e del rachide.</li> </ul> <p>Anche per il rischio da vibrazioni, a nostro parere, le valutazioni fatte ai sensi del D.Lgs. 187/06 sono tuttora valide e vanno solo integrate e aggiornate, per quanto riguarda i nuovi valori limite, con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.</p> <p>Per le attrezzature che non permettevano il rispetto dei valori limite, è stato eliminato il termine del 6 luglio 2010 e del 2014 per il settore agricolo e forestale.</p>
<p><b>TITOLO VIII CAPO IV</b> <b>Artt. 206-212</b></p>	<p><b>CAMPI ELETTROMAGNETICI</b></p> <p>Entrata in vigore nel 2012 ed entro luglio 2008 emanazione di Linee guida delle Regioni. Nel frattempo verificare in azienda se vi sono informazioni sui libretti d'uso e manutenzione dei macchinari e in caso di acquisto di nuovi macchinari richiedere al costruttore le informazioni sull'eventuale produzione di campi elettromagnetici.</p> <p>Apparecchiature che possono presentare un rischio significativo per la salute:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- saldatrici ad arco o ad alta frequenza;</li> <li>- forni a induzione per la fusione dei metalli;</li> <li>- sistemi a induzione per la tempra dei metalli;</li> <li>- sistemi a radiofrequenza per l'innescio dei plasmi;</li> <li>- presse a dispersione dielettrica per l'incollaggio dei legni e delle plastiche;</li> <li>- sistemi a radiofrequenza per l'indurimento delle colle;</li> <li>- altri sistemi a dispersione dielettrica per l'essiccazione o la vulcanizzazione di tessuti, carta, legni;</li> <li>- sistemi a microonde per il riscaldamento dei plasmi.</li> </ul>
<p><b>TITOLO VIII CAPO V</b> <b>Artt. 213-218</b></p>	<p><b>RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI</b></p> <p>Entrata in vigore il 26 aprile 2010. Il rischio deve essere valutato comunque in maniera più precisa del passato tenendo conto dei valori limite fissati (allegato XXXVII)</p> <p>Da segnalare la delimitazione con segnaletica e la limitazione d'accesso (come il rumore) per quelle aree in cui dalla valutazione dei rischi fosse emerso il possibile superamento dei valori di azione.</p> <p>Attività interessate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- saldature ad arco o elettrodo</li> <li>- processi di indurimento resine</li> <li>- processi di stampa industriale</li> <li>- forni di fusione metalli</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- lavorazioni del vetro alle temperature di fusione</li> <li>- sorgenti laser in ambito sanitario.</li> </ul>
<b>TITOLO IX CAPO I</b> <b>Artt. 221-232</b>	<p><b>PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI</b></p> <p>Necessità di effettuare la valutazione dei rischi e di definire il livello di esposizione anche per le attività di pulizia (art. 223 comma 2).</p> <p><b>La modifica della definizione di rischio come livello di azione da moderato a basso per la sicurezza e irrilevante per la salute (art. 224 comma 2) comporta di fatto la revisione della valutazione del rischio chimico.</b> Si è molto discusso sulla necessità di effettuare misure oggettive dell'inquinamento ambientale oppure di ricorrere a metodi matematici.</p> <p>Innanzitutto i metodi matematici finora proposti erano tarati per il rischio moderato e pertanto occorrerà attendere le revisioni di tali metodi. Nel frattempo laddove il livello di rischio era stato definito inferiore al moderato occorrerà rivalutare, con il contributo sostanziale del medico competente, il livello di rischio e, ove necessario, procedere con indagini ambientali (art. 225 comma 2) e/o con monitoraggio biologico. Laddove invece il rischio era già stato definito superiore al moderato, praticamente non cambia nulla e si tratterà solo di verificare l'efficacia delle misure adottate e se necessario provvedere ad ulteriori miglioramenti (cosa peraltro che andava già fatta).</p> <p>Un limite dei metodi matematici sta nel fatto che non tengono conto del possibile effetto sinergico della combinazione di più agenti chimici pericolosi, in particolare i solventi, per cui per tali agenti, se presenti in numero consistente è raccomandato procedere a misure ambientali.</p> <p><b>Nell'art. 232 comma 4, ultima riga si ripresenta il termine "moderato" ma a nostro avviso è da intendersi come refuso.</b></p> <p><b>Comunicazione all'organo di vigilanza, senza indugi, del superamento dei limiti (art. 225 comma 8)</b></p> <p><b>Non c'è più l'obbligo di trasmettere all'ISPESL la cartella sanitaria alla cessazione del rapporto di lavoro.</b></p>
<b>TITOLO IX CAPO II</b> <b>Artt. 233-245</b>	<p><b>PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI E AMIANTO</b></p> <p>Viene specificato, per i cancerogeni e mutageni, che anche in caso di autocertificazione il documento deve essere integrato con i dati relativi a (art. 236 comma 4):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le attività lavorative che comportano la presenza di cancerogeni o mutageni;</li> <li>- i quantitativi di cancerogeni o mutageni;</li> <li>- il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti;</li> <li>- l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa;</li> <li>- le misure preventive e protettive applicate e il tipo di DPI;</li> <li>- le indagini svolte per la possibile sostituzione dei cancerogeni o mutageni e i sostituti utilizzati.</li> </ul>
<b>TITOLO IX CAPO III</b> <b>Artt. 246-265</b>	<p><b>PROTEZIONE DA AMIANTO</b></p> <p>Per quanto riguarda l'amianto tra le misure di prevenzione e protezione (art. 251) viene aggiunto che <b>i lavoratori devono sempre utilizzare i DPI delle vie respiratorie con fattore di protezione che garantisca in ogni caso che la concentrazione di amianto nell'aria filtrata sia inferiore a 1/10 del valore limite (0,1 ff/cc).</b></p> <p>Inoltre alla lettera c) si richiama il fatto che <b>l'uso dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo.</b></p> <p>Viene inoltre specificato che <b>i lavoratori vanno iscritti nel registro degli esposti ad</b></p>

	<p>amianto quando viene accertata un'esposizione superiore a 1/10 del valore limite e qualora vi sia stata un'esposizione non prevedibile, in caso di incidente o esposizione anomala, inviando copia del registro all'ISPESL e all'organo di vigilanza. L'iscrizione nel registro deve intendersi come temporanea dovendosi perseguire l'obiettivo di non consentire un'esposizione sup. a 1/10 del valore limite.</p>
<p><b>TITOLO X CAPO I</b> <b>Artt. 266-270</b></p>	<p><b>ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI</b> Non si segnalano novità.</p>
<p><b>TITOLO XI CAPO I</b> <b>Artt. 287-297</b></p>	<p><b>PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE</b> Anche in questo caso non si segnalano novità. C'è solo una differenza nella definizione senza effetti pratici.</p>